

## PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale con oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118."

Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 01.01.2020 al 31.12.2022, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12 settembre 2019.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Richiamato l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Ricordato che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2019 (a seguito della legge 145/2018) ha introdotto modificazioni al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con particolare riferimento al FPV riferito ai lavori pubblici;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ricevuta la bozza di proposta di delibera di Giunta Comunale e le tabelle di dettaglio relative all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato e, in particolare:

- L'elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 riaccertati;
- L'elenco dei maggiori e minori residui attivi e dei minori residui passivi con le corrispondenti adeguate motivazioni;
- La determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2021-2023 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2021;

PARTE CORRENTE			
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati che non costituiscono fondo pluriennale vincolato	€ 0,00		
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 13.866,04		
esidui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00		
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 13.886,04		

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 489.812,57
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 176.449,53
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 313.363,04

- le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022;
- Le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, come risulta dal seguente prospetto riassuntivo:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11
	18.	1
1	٠,	14
1	11	-
1		

	Competenza 2021	2022	2023
fondo pluriennale vincolato parte corrente	13.866,04	0,00	0,00
fondo pluriennale vincolato parte capitale	313.363,04	0,00	0,00
avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Titolo I	0,00	0,00	0,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	176.449,53	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	0,00	0,00	0,00
Totale variazioni Entrate	503.678,61	0,00	0,00
Titolo I	13.866,04	0,00	0,00
Titolo II	489.812,57	0,00	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	0,00	0,00
Totale variazioni Spese	503.678,61	0,00	0,00

Dato atto quindi che il fondo pluriennale vincolato complessivamente iscritto in entrata del bilancio 2021 a seguito delle operazioni di riaccertamento in esame risulta essere il seguente:

- → euro 80.724,50 FPV PER SPESE CORRENTI;
- ightarrow euro 1.018.754,02 FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il sottoscritto Revisore dei Conti esprime, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) TUEL, parere favorevole all'adozione da parte della Giunta comunale della delibera in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

15 aprile 2021

## IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Trentin Ruggero) firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copla dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.L.gs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/1993).